

COMUNE DI
ACCADIA

Provincia di Foggia



**Regolamento per la disciplina
dell'imposta unica comunale
(IUC)**

INDICE

Titolo I

Disposizioni generali

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Presupposto
- Art. 3 - Soggetto attivo
- Art. 4 - Componenti del tributo

Titolo II

Disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)

- Art. 5 - Oggetto del titolo
- Art. 6 - Presupposto del tributo
- Art. 7 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale
- Art. 8 - Aliquote
- Art. 9 - Valori delle aree fabbricabili
- Art. 10 - Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati

Titolo III

Disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)

- Art. 11 - Presupposto e finalità
- Art. 12 - Soggetti passivi
- Art. 13 - Immobili soggetti al tributo
- Art. 14 - Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15 - Determinazione della base imponibile
- Art. 16 - Aliquote del tributo
- Art. 17 - Detrazioni
- Art. 18 - Servizi indivisibili e relativi costi
- Art. 19 - Versamento del tributo

Titolo IV

Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

- Art. 20 - Natura dell'entrata
- Art. 21 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 22 - Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 23 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 24 - Soggetto attivo
- Art. 25 - Presupposto per l'applicazione della TARI
- Art. 26 - Soggetti passivi
- Art. 27 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 28 - Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 29 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 30 - Superficie degli immobili
- Art. 31 - Costo di gestione
- Art. 32 - Determinazione della tariffa
- Art. 33 - Articolazione della tariffa
- Art. 34 - Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 35 - Occupanti le utenze domestiche
- Art. 36 - Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 37 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 38 - Scuole statali
- Art. 39 - Periodi di applicazione della TARI

- Art. 40 - Tariffa giornaliera
- Art. 41 - Tributo provinciale
- Art. 42 - Riduzioni
- Art. 43 - Rifiuti assimilati avviati al riciclo
- Art. 44 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 45 - Agevolazioni
- Art. 46 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 47 - Obbligo di dichiarazione
- Art. 48 - Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 49 – Riscossione

Titolo V

Disposizioni comuni

- Art. 50 - Dichiarazione
- Art. 51 - Rimborsi e compensazione
- Art. 52 - Verifiche ed accertamenti
- Art. 53 - Sanzioni
- Art. 54 - Interessi
- Art. 55 - Contenzioso
- Art. 56 - Differimento dei versamenti per situazioni particolari
- Art. 57 - Funzionario responsabile
- Art. 58 - Importi minimi
- Art. 59 - Trattamento dei dati personali
- Art. 60 - Norma di rinvio
- Art. 61 - Entrata in vigore e norme finali

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Accadia istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della legge 27/12/2013, n. 147;
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Presupposto

L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 3 - Soggetto attivo

E' soggetto attivo del tributo il Comune di Accadia per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

Art. 4 - Componenti del tributo

Il tributo si articola in due componenti:

- a) la *componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- b) la *componente servizi* articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)* di cui all'art. 1, commi 669-679, della legge 27/12/2013, n. 147 destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)* di cui all'art. 1, commi 641-666, della legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Titolo II

Disciplina dell'imposta municipale propria (IMU)

Art. 5 - Oggetto del titolo

- 1) Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Accadia dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del decreto legge 6/12/2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del decreto legge 2/03/2012, n. 16 convertito con modificazioni dalla legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della legge 27/12/2013, n. 147;
- 2) La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14/03/2011, n.23.

Art. 6 - Presupposto del tributo

- 1) Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- 2) L'imposta municipale propria, a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:
 - a) Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle Infrastrutture;
 - c) Alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) Ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art. 7 - Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale

- 1) Per "fabbricato" si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2°, del decreto legge 6/12/2011, n. 201 convertito in legge 22/12/2011, n. 214 e dell'art. 2, comma 1°, lettera a), del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato;
- 2) Per "area fabbricabile", ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legge 6/12/2011, n. 201 convertito in legge 22/12/2011, n. 214 e dell'art. 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato

- dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo;
- 3) Per "terreno agricolo", ai sensi dell'art. 13, comma 2°, del decreto legge 6/12/2011, n. 201 convertito in legge 22/12/2011, n. 214 e dell'art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.
 - 4) Per "abitazione principale" si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L.6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
 - 5) Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel medesimo territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

Art. 8 - Aliquote

- 1) Le aliquote sono determinate con deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 sulla base della vigente normativa.
- 2) Si considerano direttamente adibite ad abitazione principale, con l'applicazione delle relative disposizioni d'imposta ed a condizione che non risultino locate, le seguenti unità immobiliari:
 - a) Unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che le stesse non risultino locate o cedute in comodato d'uso;
 - b) A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- 3) Per le unità immobiliari di cui alla lettera a) del comma precedente, l'applicazione dell'aliquota e della detrazione è condizionata alla presentazione all'Ufficio Tributi di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'assenza di un contratto di locazione o di concessione in comodato d'uso dell'unità immobiliare in questione;
- 4) Per le unità immobiliari di cui alle lettere a) del comma 2° la decorrenza dell'applicazione dell'aliquota e della detrazione è così determinata:
 - a. Qualora la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà avvenga entro il termine previsto per le denunce di variazioni IMU riferite all'anno in cui si sono verificate le condizioni richieste, l'applicazione decorrerà dalla data in cui tali condizioni sussistono;
 - b. qualora la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà avvenga oltre tale termine:

- 1) Se la dichiarazione sostitutiva è presentata entro il termine annuale previsto per le denunce di variazione IMU, la nuova definizione dell'immobile decorre dal 1° gennaio dell'anno d'imposta precedente la presentazione della dichiarazione;
 - 2) Se la dichiarazione sostitutiva è presentata oltre il termine annuale previsto per le denunce di variazione IMU, la nuova definizione dell'immobile decorre dal 1° gennaio dell'anno d'imposta in cui avviene la presentazione della dichiarazione.
- 5) Con la deliberazione consiliare di cui al primo comma del presente articolo può essere stabilita un'aliquota ridotta rispetto a quella base, entro i limiti di legge, per abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti fino al secondo grado in linea retta o collaterale. La riduzione dell'aliquota è soggetta alle seguenti condizioni:
- a) Dimora abituale e residenza anagrafica nell'abitazione da parte del parente che usufruisce dell'uso gratuito e del suo nucleo familiare;
 - b) Intestazione al parente delle utenze dei pubblici servizi (smaltimento rifiuti, acqua, energia elettrica, gas, telefono) relative all'abitazione concessa in uso gratuito, escluse le utenze relative a più unità immobiliari o condominiali;
 - c) Presentazione all'Ufficio Tributi di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la concessione in uso gratuito dell'alloggio al parente.
- 6) Per la decorrenza dell'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al comma precedente si applicano gli stessi criteri stabiliti al comma 4.
- 7) Si considerano valide ai fini IMU le dichiarazioni di concessione in uso gratuito a parenti presentate ai fini ICI purché nel frattempo non siano intervenute variazioni.
- 8) Con la deliberazione di cui al primo comma del presente articolo può essere stabilita un'aliquota ridotta rispetto a quella base, entro i limiti di legge, per le seguenti casistiche:
- a) L'abitazione di proprietà condominiale e relative pertinenze in uso gratuito al custode del condominio. La riduzione dell'aliquota è condizionata alla dimora abituale e residenza anagrafica nell'alloggio da parte del custode nonché alla presentazione, da parte dell'amministratore condominiale, di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante i requisiti richiesti;
 - b) Una sola abitazione posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) di Accadia, non pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- 9) Ai fini dell'assimilazione di cui al comma 2 e della riduzione di aliquota di cui ai commi 5 e 8 si considerano esclusivamente le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.

Art. 9 - Valori delle aree fabbricabili

- 1) Il valore imponibile delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma quinto dell'art. 5 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992;
- 2) Al fine di fornire ai contribuenti dei parametri di riferimento utili a indirizzarli nella quantificazione della base imponibile, si allega al presente regolamento la tabella dei valori presunti delle aree edificabili ai fini IMU, precisando che qualora l'Ufficio Tributi reperisse elementi atti a dimostrare che il valore venale è superiore a quello a suo tempo indicato dal Comune, l'azione accertatrice diventerebbe necessaria, stante i principi di indisponibilità dell'obbligazione tributaria e di irrinunciabilità del prelievo tributario;

- 3) La tabella di cui al comma precedente può essere periodicamente modificata con deliberazione della Giunta comunale in considerazione dell'andamento dei valori di mercato delle aree fabbricabili.

Art. 10 - Caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati.

- 1) Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui all'art. 13 – comma terzo – del decreto legge n. 201/2011 come modificato dall'art. 4 del decreto legge n. 16/2012, così come modificato dall'allegato alla legge di conversione n. 44/2012, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente inadatti all'uso cui sono destinati per ragioni di pericolo all'integrità fisica od alla salute delle persone a condizione che:
 - Siano privi degli allacciamenti ai servizi pubblici a rete;
 - Siano di fatto inutilizzati;
 - La situazione di fatiscenza come sopra definita non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria.
- 2) Nei casi previsti dall'art. 5 - comma sesto - del D.Lgs. n. 504/92, non si applicano le disposizioni di cui al comma primo in quanto la base imponibile è costituita dal valore venale dell'area.
- 3) L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con oneri di perizia a carico del proprietario che è tenuto a presentare idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rispetto a quanto previsto in precedenza. A tale dichiarazione dovrà essere allegata idonea documentazione fotografica da cui sia possibile rilevare l'effettiva situazione dell'immobile e una relazione, sottoscritta dallo stesso contribuente o da un tecnico, con la descrizione dettagliata delle situazioni che determinano l'inagibilità o l'inabitabilità dell'immobile. L'eventuale autocertificazione di inagibilità o inabitabilità sopravvenuta dovrà essere, comunque, verificata dall'ufficio tecnico comunale.
- 4) Nel caso in cui l'accertamento o la verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale confermi la sussistenza delle condizioni indicate al comma 1), la riduzione dell'imposta si applica a decorrere dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali deve essere portata a conoscenza del Comune con la denuncia di variazione di cui all'art. 10 del D. Lgs. n. 504/92.
- 5) L'utilizzo, anche parziale, dell'unità immobiliare - come catastalmente definita – comporta la decadenza del diritto alla riduzione di cui al primo comma.

TITOLO III

Disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)

Art. 11 - Presupposto e finalita'

- 1) Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito "TASI", è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria.
- 2) Il tributo *concorre* al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune.

Art. 12 - Soggetti passivi

- 1) La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie o detenga a qualsiasi titolo gli immobili di cui al precedente articolo 11. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2) Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare. Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, l'utilizzatore è esente ed il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015 (30 per cento). In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
- 3) Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
- 4) Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per la durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal "verbale di consegna".
- 5) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 13 - Immobili soggetti al tributo

- 1) Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
- 2) Per la definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo si fa riferimento ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 7 del presente regolamento.

- 3) Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il proprio nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ad ogni nucleo familiare corrisponde un'unica abitazione principale. Nel caso in cui i coniugi non legalmente separati abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, gli stessi sono tenuti a comunicare al Comune quale immobile debba essere considerato abitazione principale. In caso di mancata comunicazione, il Comune determinerà d'ufficio quale sia l'abitazione principale e quale no, fatta salva la dimostrazione contraria da parte dei contribuenti. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 4) Sono, comunque, esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3°, del decreto legge 6/03/2014, n. 16.

Art. 14 - Periodi di applicazione del tributo

- 1) Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno della cessazione. Il tributo è, pertanto, dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, durante il quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
- 2) La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore decorre dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora venga tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina alla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento dell'effettiva cessazione.

Art. 15 - Determinazione della base imponibile

- 1) La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
- 2) Per la determinazione del valore delle aree fabbricabili vale quanto stabilito all'art. 9 del presente regolamento.
- 3) Per i fabbricati inagibili o inabitabili si applica la medesima riduzione prevista ai fini IMU, disciplinata secondo le disposizioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 16 - Aliquote del tributo

- 1) L'aliquota base del tributo è pari all'1 per mille.
- 2) L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione consiliare adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446/97, fino al suo azzeramento.
- 3) Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 18 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- 4) In ogni caso, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge per l'IMU al 31/12/2013.
- 5) L'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno, i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che

servano a finanziare detrazioni o altre misure previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3°, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2°, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

- 6) L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito, con modificazioni, dalla legge 26/02/1994, n. 133 non può superare in ogni caso l'1 per mille.
- 7) I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

Art. 17 - Detrazioni

- 1) La deliberazione consiliare di approvazione delle aliquote di cui al precedente art. 16 può prevedere detrazioni d'imposta per le casistiche previste dall'art. 1, comma 679, della legge n. 147/2013;
- 2) Su una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TASI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

Art. 18 - Servizi indivisibili e relativi costi

Con la deliberazione consiliare che stabilisce le aliquote e le detrazioni TASI verranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e, per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 19 - Versamento del tributo

- 1) La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9/07/1997, n. 241;
- 2) Il pagamento del tributo avviene in due rate con le medesime scadenze previste per l'IMU. È comunque, consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno;
- 3) L'importo complessivo del tributo annuo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge n. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

TITOLO IV

Disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

Art. 20 - Natura dell'entrata

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria non intendendosi, con il presente regolamento, attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 21 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale;

2) Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti nonché dalle disposizioni contenute nel presente regolamento;

3) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1°, lett. a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.

4) Sono "rifiuti urbani" ai sensi dell'art. 184, comma 2°, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani;

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

5) Sono "rifiuti speciali" ai sensi dell'art. 184, comma 3°, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;

c) i rifiuti da lavorazioni industriali;

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;

e) i rifiuti da attività commerciali;

f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 22 - Rifiuti assimilati agli urbani

1) Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato "B" provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad

attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

2) Ai fini dell'assimilazione di cui al comma precedente vengono stabiliti, per ogni utenza non domestica, i seguenti limiti quantitativi:

a) quantità corrispondente al doppio dell'indice di produzione a mq registrato per l'utenza nell'anno precedente se tale indice è superiore a quello medio della relativa categoria di utenza;

b) quantità corrispondente al doppio dell'indice medio di produzione a mq registrato nell'anno precedente per la relativa categoria se la produzione dell'utenza è stata pari o inferiore a tale indice medio.

3) Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano i limiti quantitativi di cui al primo comma purché il Comune, anche tramite il gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, indichi – entro sessanta giorni dalla dichiarazione presentata dalle utenze che ritengono di superare i predetti limiti quantitativi di assimilazione – le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

Art. 23 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1) Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze individuate dall'art. 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato ed altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2°, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000 e successive modificazioni.

2) Sono, altresì, escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) Le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;

- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117;

Art. 24 - Soggetto attivo

- 1) La TARI viene applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
- 2) In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salva diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 25 - Presupposto per l'applicazione della TARI

- 1) Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2) Si intendono per:
 - a) *Locali*, tutti i vani comunque denominati esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, compresi portici, loggiati e simili che costituiscono una estensione stabilmente e strutturalmente coperta dell'immobile, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *Aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale ai sensi del comma precedente come balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *Utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d) *Utenze non domestiche*, le restanti superfici tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- 3) Sono escluse dalla TARI:
 - a) Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini ed i parchi;
 - b) Le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come posti auto coperti non esclusivi, androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
- 4) Per le utenze domestiche, la mancanza di arredo o la disattivazione temporanea dei pubblici servizi non costituisce condizione sufficiente per considerare l'immobile non suscettibile di produzione di rifiuti. Le utenze non domestiche si considerano suscettibili di produzione di rifiuti in presenza di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile rilasciati da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, o di dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità o, comunque, in caso di uso di fatto.
- 5) La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della TARI.

Art. 26 - Soggetti passivi

- 1) La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse;
- 2) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, la TARI è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime;
- 3) In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie;
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 27 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

- 1) Non sono soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione comunque prive di mobili e suppellettili e sprovviste di allacciamenti ai servizi pubblici di rete (restano soggette alla TARI in caso di semplice disattivazione dei contratti);
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali: spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente ed esclusivamente riservati a impianti tecnologici quali: vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali siano stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di svolgimento dei lavori;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da una stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- 2) Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 3) L'Ufficio Tributi può richiedere una documentazione integrativa per la verifica della sussistenza delle condizioni dichiarate (documentazione fotografica, ecc.). La mancata produzione di tale documentazione integrativa comporta la normale applicazione della TARI.
- 4) Nel caso in cui venga accertato l'utilizzo di locali od aree da parte di utenze escluse dalla TARI ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora ed alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 28 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

- 1) Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di uno Stato estero;
- 2) Si applicano i commi 2° e 3° dell'art. 27 e, nel caso di accertato utilizzo di locali ed aree, il comma 4° del medesimo articolo.

Art. 29 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Salvo che non risulti diversamente nel caso concreto, e salvo che non risultino accatastati unitamente a unità immobiliari catastali a destinazione ordinaria, non sono soggette a tariffa:
 - a. Le superfici adibite all'allevamento di animali (stalle e simili);
 - b. Le superfici agricole adibite alla produzione o conservazione di essenze vegetali quali paglia, sfalci potature ecc, (fienili e simili);
 - c. Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d. Le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi stabiliti in base alle disposizioni regolamentari vigenti.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando, ai fini della determinazione della tariffa, le percentuali di abbattimento all'intera superficie su cui l'attività è svolta come indicato nel seguente elenco:

attività	Percentuale di abbattimento
Autocarrozzerie, autofficine elettrauto	20%
Lavanderie a secco	30%
Tipografie, stamperie e serigrafie	20%
Attività artigianali manifatturiere nelle quali Siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non metalli (quali falegnamerie, carpenterie e simili)	30%
Laboratori di analisi, radiologici, fotografici Ambulatori dentistici, odontotecnici,	20%
Gommisti	10%
Autolavaggi e autorimessaggi	20%
Caseifici	20%
Attività di ristorazione e simili	15%
Case di riposo	20%

- a. Per le attività non contemplate nell'elenco di cui al precedente comma, si applica per analogia il coefficiente di riduzione della categoria, tra quelle esposte, più affine.
- b. Per fruire delle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze da escludere, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER, quantitativi e soggetti autorizzati ai quali sono stati conferiti. Inoltre, nell'ambito della citata denuncia, a pena di disconoscimento dell'esclusione in questione, il contribuente deve fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.)
- c. Ogni anno, entro il termine di dichiarazione annuale stabilito con il presente regolamento, il contribuente deve presentare denuncia per comunicare ogni variazione intervenuta nel corso dell'anno precedente rilevante ai fini dell'esclusione prevista dal presente articolo.

Art. 30 - Superficie degli immobili

- 1) In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al tributo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate ai fini della TARES di cui all'art. 14 del decreto legge 6/12/2011, n. 201 o della TARSU di cui al Capo 3° del decreto legislativo 30/12/1993, n. 504;
- 2) La superficie imponibile assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile ed è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte al netto di eventuali costruzioni in esse comprese. Le frazioni di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato;
- 3) Avvenuta l'attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile alla TARI delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212;
- 4) Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile, misurata sul filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50;
- 5) La superficie complessiva è arrotondata al metro quadrato superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadrato inferiore;
- 6) Per i distributori di carburante sono di norma soggetti a tariffa i locali nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

Art. 31 - Costo di gestione

- 1) La TARI è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- 2) I costi del servizio vengono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. n. 158/1999;
- 3) Il Piano Finanziario indica, in particolare, gli eventuali scostamenti che si siano verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni;
- 4) È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo ed a consuntivo della tassa sui rifiuti al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al costo effettivo del servizio;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione delle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da una negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore a quanto preventivato ed insufficiente alla copertura dei costi.

Art. 32 - Determinazione della tariffa

- 1) La TARI è corrisposta in base ad una tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- 2) La tariffa viene determinata sulla base del Piano Finanziario con apposita deliberazione consiliare da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità;
- 3) La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine specificato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non viene adottata entro tale termine, si applica la tariffa deliberata per l'anno precedente;
- 4) In deroga a quanto sopra ed alla norma dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, le tariffe della TARI possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Art. 33 - Articolazione della tariffa

- 1) La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite, in particolare agli investimenti per opere e relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che venga assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento;
- 2) La tariffa è articolata nelle fasce di "utenza domestica" e di "utenza non domestica";
- 3) L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 4, comma 2°, del D.P.R. n. 158/1999. La ripartizione viene stabilita annualmente con la deliberazione consiliare di approvazione delle tariffe;

Art. 34 - Tariffa per le utenze domestiche

- 1) La parte fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

- 2) La parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione alla quantità di “rifiuti indifferenziati” conferiti dalle singole utenze, stabilendo una quantità minima al fine di garantire la copertura dei costi. La quantità di rifiuti indifferenziati conferiti dalle singole utenze viene determinata in ragione del numero e della capacità degli speciali sacchi per la raccolta indifferenziata ritirati da ogni utente;
- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa vengono determinati con la deliberazione tariffaria.

Art. 35 - Occupanti le utenze domestiche

- 1) Al fine della determinazione della parte fissa della tariffa per le “utenze domestiche” condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’anagrafe del comune di Accadia. Devono, comunque, essere dichiarate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, dimorano nella medesima abitazione per almeno sei mesi nell’anno solare (ad esempio la colf o la badante che dimora presso la famiglia);
- 2) Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all’anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente documentata;
- 3) Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche non residenti nel Comune si assume quello di 2 unità, a meno che il numero degli occupanti residenti nel nucleo familiare risultante all’anagrafe del Comune di residenza, sia più vantaggioso per il contribuente, (si dovrà presentare presso l’ufficio tributi un estratto di famiglia rilasciato dal comune di residenza);
- 4) Per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche, si assume quello di una unità;
- 5) Nel caso di svolgimento di attività di “bed and breakfast”, il numero degli occupanti ai fini della determinazione della parte fissa della tariffa sarà dato dal numero dei componenti il nucleo familiare ospitante sommato al numero dei posti letto dichiarati nella denuncia di inizio attività;
- 6) Nel caso di “affittacamere” o di abitazioni affittate per uso turistico è dovuta la quota variabile quale utenza domestica calcolata su un numero di componenti pari ai posti letto dichiarati nella denuncia di inizio attività;
- 7) Le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito condotti da soggetti privi di utenze abitative nel Comune e non adibite ad attività produttive, commerciali o di servizi, si considerano come utenze domestiche condotte da un solo occupante;
- 8) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa viene calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio;
- 9) Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al 1° gennaio dell’anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di inizio utenza. Le variazioni intervenute successivamente hanno efficacia a decorrere dall’anno successivo.

Art. 36 - Tariffa per le utenze non domestiche

- 1) La parte fissa della tariffa per le “utenze non domestiche” è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

- 2) La parte variabile della tariffa per le “utenze non domestiche” è calcolata sulla base della quantità di rifiuti indifferenziati conferiti dalle singole utenze, a sua volta determinata in ragione del numero e della capacità degli speciali sacchi per la raccolta indifferenziata ritirati da ogni utente. Sulla base dei costi attribuiti alle utenze non domestiche viene stabilito un costo per kg di rifiuti conferiti, prevedendo una quantità minima a metro quadrato di utenza al fine di garantire la copertura dei costi;
- 3) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all’adozione della deliberazione tariffaria.

Art. 37 - Classificazione delle utenze non domestiche

- 1) Le “utenze non domestiche” sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato “C”;
- 2) L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato “C” viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall’ISTAT relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell’attività effettivamente svolta;
- 3) Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti;
- 4) La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d’uso alle superfici con un’autonoma e distinta utilizzazione;
- 5) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata;
- 6) In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 38 - Scuole statali

- 1) Il tributo dovuto al Comune per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole dell’infanzia, elementari, secondarie inferiori, istituto professionale alberghiero) resta disciplinato dall’articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31;
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente viene sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 39 - Periodi di applicazione della TARI

- 1) La TARI è dovuta in base ad una tariffa commisurata ad anno solare cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria;
- 2) L’obbligazione decorre e termina in funzione del giorno in cui ha avuto inizio o fine il possesso, l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree:
 - decorrenza dal 1° giorno del mese in cui si verifica la “variazione” nel caso la stessa avvenga entro il giorno 15 del mese;
 - decorrenza dal 1° giorno del mese successivo nel caso in cui la “variazione” avvenga oltre il giorno 15 del mese.
- 3) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione;
- 4) Ad eccezione di quanto stabilito all’art. 35, comma 9°, le variazioni intervenute nel corso dell’anno che comportano un aumento della TARI producono effetti secondo i criteri indicati al comma 2° del presente articolo. Il medesimo principio e la medesima

eccezione valgono anche per le variazioni che comportino una diminuzione della TARI, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 31, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 40 - Tariffa giornaliera

- 1) La TARI si applica in base ad una tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dell'anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;
- 2) La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e, tranne che per le aree al servizio di locali soggetti alla tassa, applicando la maggiorazione del 50%;
- 3) In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati;
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa;
- 5) Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti ed in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 43 (riciclo), 44 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 45 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 42;
- 6) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tariffa annuale.

Art. 41 - Tributo provinciale

- 1) Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare la tariffa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

Art. 42 - Riduzioni

- 1) La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Su una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta del 70% (l'imposta dovuta sarà nella misura del 30%), (il tributo è ridotto solo per l'immobile in questione per gli altri non vi si può usufruire di nessuna riduzione);
 - b) Fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;
 - c) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo inferiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 25%;
 - d) Abitazioni con unico occupante ultrasessantenne residente nel comune di Accadia: riduzione del 25%;

- e) Abitazioni in cui sia presente un disabile con handicap accertato (l'handicap deve essere minimo del 100% per poter applicare la presente riduzione) ai sensi degli artt. 3 comma 1 e 4 della Legge 104/92: riduzione del 25%;
 - f) Aree scoperte operative al servizio di locali soggetti alla tassa: riduzione del 25%.
- 2) Le riduzioni di cui al comma precedente SI APPLICANO A PARTIRE DALLA DATA DI EFFETTIVA SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI PER LA LORO FRUIZIONE SE DEBITAMENTE DICHIARATE E DOCUMENTATE NEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE INIZIALE O DI VARIAZIONE O, IN MANCANZA, DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA RELATIVA DICHIARAZIONE;
- 3) Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare a decorrere dalla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 43 - Rifiuti assimilati avviati al riciclo

- 1) I rifiuti che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo sono esclusi dall'applicazione della parte variabile della tariffa;
- 2) Rimane in ogni caso dovuta la TARI riferita alla quota minima a metro quadrato di cui all'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 36;
- 3) La quantità di rifiuti indifferenziati conferiti al servizio pubblico dalle singole utenze non domestiche viene determinata secondo quanto previsto all'articolo 36 del presente regolamento.

Art. 44 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

- 1) Per le utenze per le quali non è attivato il servizio di raccolta domiciliare porta a porta, la TARI è dovuta in misura pari al 60% tanto nella quota fissa quanto nella quota variabile;
- 2) La TARI è dovuta nella misura del 40% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti (riduzione valida solo ed esclusivamente nel periodo in cui non viene svolto il servizio, da NON CONFONDERSI CON LE RIDUZIONI DI CUI ALL'ART. 42 CHE SONO RIDUZIONI VALIDE PER L'INTERO ANNO), ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 45 - Agevolazioni

- 1) La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Riduzione dalla TARI nella misura del 40% per le abitazioni principali e relative pertinenze occupate dai soggetti iscritti nell'elenco delle persone che godono di un'assistenza economica continuativa da parte del Comune. La Riduzione è accordata in base a certificazione rilasciata dal responsabile del settore servizi sociali attestante la sopraindicata circostanza (sarà il contribuente a preoccuparsi di produrre la dovuta documentazione presso gli uffici preposti);
 - b) Riduzione dalla TARI nella misura del 40% per i locali e per le aree utilizzati da associazioni ricreative, culturali, sportive e di beneficenza senza scopo di lucro;
 - c) Esenzione dalla TARI per i luoghi di culto (gli immobili esclusi saranno le categorie catastali E/7, quindi Chiese.), il tributo sarà dovuto sulla casa di

- residenza del prete, sui box, sui magazzini e su tutto ciò che non rientri nei luoghi di culto;
- d) Riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile per le attività museali limitatamente ai locali ed aree destinati alle "esposizioni";
 - e) Per le utenze non domestiche che, a seguito dell'introduzione del nuovo tributo di cui al presente regolamento, subiscono un rilevante incremento tariffario, il Consiglio comunale, con la deliberazione che stabilisce le tariffe della TARI, anno per anno, può stabilire una riduzione della tariffa stessa;
 - f) Esercizi pubblici, commerciali e artigianali ubicati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi hanno diritto - per tutta la durata dei lavori - alla riduzione del 30% della TARI nel caso risulti comunque consentita la circolazione pedonale, e l'esenzione qualora l'accesso alle attività sia totalmente precluso.
- 2) Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata con risorse diverse dai proventi della TARI di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
 - 3) Si applicano il secondo e il quarto comma dell'articolo 42.

Art. 46 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

Le riduzioni non possono essere cumulate tra loro, qualora si possa applicare più di una riduzione l'operatore dovrà scegliere quella più vantaggiosa per il contribuente.

Nel caso in cui sia presente una dichiarazione in cui il contribuente richieda esplicitamente una riduzione che sia meno vantaggiosa, l'operatore dovrà applicare la riduzione richiesta.

Art. 47 - Obbligo di dichiarazione

- 1) I soggetti passivi della TARI devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi od il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;
 - d) Le utenze domestiche dei cittadini residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
- 2) La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) Per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di persone fisiche e dal legale rappresentante nel caso di persone giuridiche;
 - b) Per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività;
 - c) Per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati dal gestore dei servizi comuni.
- 3) Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per tutti gli altri.

Art. 48 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

- 1) La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati dal Comune;

- 2) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della TARI. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo;
- 3) La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi e di recapito (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax, e-mail) del dichiarante e, nel caso di dichiarazione a nome di soggetto terzo, della persona fisica o giuridica rappresentata;
 - b) per le utenze domestiche di soggetti non residenti, oltre ai dati di cui sopra, il numero dei componenti il nucleo familiare come registrato presso l'anagrafe del comune di residenza;
 - c) l'ubicazione dell'utenza, specificando anche il numero civico, il numero dell'interno (se esistente), il piano, nonché i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione, la conduzione o la detenzione oppure in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 4) La dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi e di recapito (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, partita I.V.A., telefono, fax, e-mail) del dichiarante e, nel caso di dichiarazione a nome di soggetto terzo, della persona fisica o giuridica rappresentata;
 - b) l'ubicazione dell'utenza, specificando anche il numero civico, il numero dell'interno (se esistente), il piano, nonché i dati catastali dei locali e delle aree;
 - c) la superficie e la destinazione d'uso (attività svolta e relativo codice ATECO) dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione, la conduzione o la detenzione oppure in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
- 5) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali od è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. oppure inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio;
- 6) La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento da parte del Comune.

Art. 49 - Riscossione

- 1) La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9/07/1997, n. 241 ovvero tramite le modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali (RID, MAV, POS, ecc.);
- 2) Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un "avviso di pagamento" con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato la TARI, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge n. 212/2000 e può essere inviato anche per

- posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC;
- 3) Il pagamento degli importi dovuti dovrà essere effettuato secondo le rate deliberate della Giunta Comunale, nel caso in cui non ci sia una Delibera di Giunta che imponga le scadenze, faranno fede quelle dell'anno precedente. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in un'unica soluzione. L'importo complessivo della TARI annua da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166°, art. 1, della legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. Il pagamento alle scadenze stabilite al comma 1° è dovuto anche nel caso di mancato ricevimento dell'avviso di pagamento;
 - 4) Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della TARI, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo;
 - 5) Il Comune provvede al riversamento alla Provincia competente del tributo provinciale di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione, il Comune ha diritto di trattenere il compenso previsto dal citato art. 19;
 - 6) Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme dovute è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. ed a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, della sanzione per omesso pagamento e degli interessi di mora, oltre all'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Titolo V

Disposizioni comuni

Art. 50 - Dichiarazione

- 1) I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo;
- 2) Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative;
- 3) Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
- 4) Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme di cui agli articoli 47 e 48 del presente regolamento.

Art. 51 - Rimborsi e compensazione

- 1) Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione;
- 2) Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta;
- 3) Nella richiesta di rimborso il soggetto passivo può chiedere l'autorizzazione a compensare le somme versate e non dovute rispetto ad un tributo con importi a credito per lo stesso tributo o per altri. La compensazione può essere effettuata solo se autorizzata dall'Ufficio Tributi. Una volta effettuata la compensazione, il soggetto passivo dovrà darne comunicazione all'Ufficio Tributi;
- 4) Per le aree divenute inedificabili a seguito di variazione degli strumenti urbanistici, il contribuente ha diritto al rimborso dei maggiori importi versati per IMU e TASI rispetto all'ammontare eventualmente dovuto in quanto terreno agricolo; Condizioni indispensabili per il diritto al rimborso sono le seguenti:
 - a) Che non sia iniziata alcuna opera sulle aree interessate;
 - b) Che il soggetto passivo non abbia intrapreso alcuna azione, ricorso o quant'altro avverso la deliberazione di variazione dello strumento urbanistico che ha reso inedificabile l'area;
 - c) Che la deliberazione di variazione dello strumento urbanistico sia definitiva ed esecutiva;
 - d) Che il vincolo di inedificabilità perduri per almeno tre anni. Il rimborso è richiesto dal contribuente interessato con l'attestazione delle condizioni sopra richiamate e nei termini di cui al comma 1°.

Art. 52 - Verifiche, Accertamenti e Riscossione

- 1) Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, a tal fine può:

- a) Inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) Utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato dal responsabile di area, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della legge n. 296/2006 ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza con i quali può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
- 2) Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali (Ufficio Anagrafe, Ufficio Tecnico, Polizia Amministrativa, Servizi sociali, ecc.) sono obbligati a trasmettere periodicamente all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia o elenchi:
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso di locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

Inoltre gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni o variazioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali ed aree soggetti a tassazione od i loro possessori od occupanti, devono invitare il cittadino a presentarsi presso l'Ufficio Tributi per la verifica della regolarità della propria posizione, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

- 3) Ai fini dell'attività di accertamento della TARI il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998 in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della legge n. 147/2013;
- 4) Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può

riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti. E', inoltre, possibile l'emissione di un unico avviso per più annualità;

- 5) Gli accertamenti divenuti definitivi in quanto non impugnati nei termini, od a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività;
- 6) Per l'accertamento e la riscossione dei tributi di cui al presente regolamento sono applicati i seguenti criteri:
 - a) L'accertamento dei tributi può essere effettuato dal Comune anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) Qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
 - gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai punti 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;
 - c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
 - d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

Art. 53 - Sanzioni

- 1) In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del decreto legislativo n. 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo;
- 2) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1°,

- lett. a), entro il termine di 60giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
- 3) Le sanzioni di cui ai precedenti commi – compresa la sanzione per omesso versamento – sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi nei casi previsti dalle vigenti norme di legge;
 - 4) L'istituto del "ravvedimento operoso" di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 viene esteso anche alle regolarizzazioni che avvengano oltre un anno dopo l'omissione o l'errore. In tal caso la sanzione è ridotta ad un sesto del minimo previsto dalla legge.

Art. 54 - Interessi

- 1) Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati al tasso legale, come stabilito dal vigente "Regolamento comunale per l'applicazione degli interessi per la riscossione ed i rimborsi dei tributi locali";
- 2) Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 55 - Contenzioso

- 1) Contro l'avviso di accertamento e contro il provvedimento che irroga le sanzioni oppure che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale competente secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni.
- 2) Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
- 3) Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

Art. 56 - Differimento dei versamenti per situazioni particolari

- 1) In caso di gravi e comprovate situazioni di disagio socio-economico segnalate dall'ufficio comunale di assistenza o da altri enti assistenziali, il responsabile dell'area tributi può autorizzare il versamento rateale del tributo entro il termine di due anni con ripartizione in rate trimestrali, bimestrali o mensili senza applicazione di interessi;
- 2) Per il pagamento di importi relativi ad anni precedenti complessivamente superiori a 500 euro, dovuti a seguito di accertamento o di ravvedimento operoso, su istanza del contribuente il funzionario responsabile dell'area tributi può autorizzare il pagamento rateale del carico tributario entro il termine di due anni con ripartizione in rate trimestrali, bimestrali o mensili. Qualora le somme dovute superino l'importo di cinquantamila euro, il pagamento rateale può essere autorizzato entro il termine di tre anni. La rateizzazione è concessa sulla base dei seguenti criteri:
 - a) L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di pagamento stabilito dall'avviso di accertamento o liquidazione ovvero all'atto del ravvedimento operoso;
 - b) È richiesta la prestazione di idonea garanzia per la durata della rateizzazione aumentata di un anno oltre la scadenza dell'ultima rata nei seguenti casi:
 - rate superiori a quattro;
 - importo rateizzato superiore ad euro 10.000;

- c) La garanzia va rilasciata per l'intero importo rateizzato comprensivo degli interessi al tasso legale fino al termine della rateizzazione;
- d) La documentazione relativa alla garanzia deve essere consegnata entro dieci giorni dal versamento della prima rata;
- e) Il mancato pagamento anche di una sola rata autorizza l'Ufficio ad escutere la garanzia – o ad avviare le procedure di riscossione – per l'intero debito residuo previo ricalcolo degli interessi dovuti. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza di pagamento stabilita dall'avviso di accertamento o liquidazione, ovvero dal giorno successivo alla data del ravvedimento operoso, fino alla scadenza di ciascuna rata;
- f) la scadenza della prima rata costituisce la data di riferimento per il computo trimestrale del termine relativo al pagamento delle rate successive e per l'individuazione del tasso di interesse legale vigente;
- g) gli interessi calcolati su base giornaliera vanno versati cumulativamente all'importo dell'imposta dovuta.

Art. 57 - Funzionario responsabile

- 1) Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso;
- 2) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni;
- 3) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

Art. 58 - Importi minimi

- 1) Il contribuente non è tenuto al versamento di alcuno dei tributi di cui al presente regolamento qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore a cinque euro;
- 2) Non si procede altresì al rimborso od alla compensazione di somme per importi inferiori a dieci euro.
- 3) Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento od alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivo dell'atto di accertamento o di riscossione, comprensivo di tributo, interessi e sanzioni, sia inferiore a trenta euro.

Art. 59 - Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del **GDPR** – Regolamento Generale sulla Protezione Dati e del **D.Lgs. 101/2018**.

Art. 60 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 61 - Entrata in vigore e norme finali

- 1) Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.
- 2) Il “Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)” precedente a questo cessa di avere efficacia dal 1° gennaio 2019.
- 3) Alla data di entrata in vigore della TARI disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della legge n. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14°, del decreto legge n. 201/2011. Rimane, comunque, ferma l'applicazione di tutte le norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO B**SOSTANZE ASSIMILATE AI RIFIUTI URBANI**

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 22 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e similpelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:.

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO C

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE.

Le “utenze non domestiche” sono suddivise nelle seguenti categorie:

01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02	Campeggi, distributori carburanti
03	Stabilimenti balneari
04	Esposizioni, autosaloni
05	Alberghi con ristorante
06	Alberghi senza ristorante
07	Case di cura e riposo
08	Uffici, agenzie, studi professionali
09	Banche ed istituti di credito
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21	Discoteche, night club